



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

ALBERTO GIUSTI	Presidente	MATRIMONIO – DIVORZIO.
ALESSANDRA DAL MORO	Consigliere	Ud. 12/03/2026 CC
LAURA SCALIA	Consigliere	R.G.N. 08003/2025
ALBERTO PAZZI	Consigliere	Rep.
ELEONORA REGGIANI	Consigliere rel.	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel ricorso R.G. n. 08003/2025

promosso da

██████████, ██████████ rappresentato e difeso dall'avv. ██████████, in
virtù di procura speciale in atti;

ricorrente

contro

██████████ in proprio, come da comunicazione in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1281/2024 della Corte d'appello di Genova,
pubblicata il 28/10/2024;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/03/2026 dal Cons. ELEONORA REGGIANI;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO





██████████_██████████ proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Genova chiedendo di voler pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con ██████████ esponendo che: -in data 28/11/1993 le parti avevano contratto matrimonio; -dall'unione erano nati i figli ██████████ (in data ██████████ e ██████████ (in data ██████████); -il Tribunale di Genova, con provvedimento in data 13/11/2015 aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi.

La parte chiedeva che venisse confermato a suo carico il contributo al mantenimento dei figli così come concordato in sede di separazione (€ 300,00 mensili per ciascun figlio) e previsto un assegno divorzile in favore della moglie dell'importo di € 400,00 mensili per una durata non superiore a 36 mesi (corrispondente all'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione consensuale).

██████████ ritualmente costituita, si associava alla domanda del ricorrente in punto *status*, ma chiedeva che a carico del ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, fosse stabilito un assegno di importo non inferiore a € 2.000,00 mensili (€ 1.000,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie. Chiedeva, infine, l'attribuzione in proprio favore un assegno divorzile di importo non inferiore a € 900,00 mensili.

Con ordinanza del 31/03/2021, relativa ai provvedimenti provvisori e urgenti, il Presidente poneva a carico del ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un assegno di importo pari a € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie, riconosceva in favore della moglie un contributo economico pari a € 400,00 mensili e nominava il Giudice Istruttore.

Il Tribunale di Imperia istruiva la causa e, con sentenza n. 29/2024 così statuiva: «1) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia ██████████ maggiorenne ma economicamente non indipendente, mediante versamento a mani della stessa di un





assegno dell'importo di € 450,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT; 2) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio [REDACTED] maggiorenne ma economicamente non indipendente, mediante versamento a mani della madre di un assegno dell'importo di € 450,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT; 3) pone a carico del padre nella misura del 65% e della madre nella misura del 35% le spese straordinarie ed accessorie riguardanti i figli [REDACTED] ed [REDACTED] così come di seguito specificate: ... 4) pone a carico di [REDACTED] l'obbligo di versare a [REDACTED] un assegno divorzile dell'importo di € 600,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT; 5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite».

[REDACTED] proponeva appello contro tale sentenza, affidando il gravame a sei motivi.

Il primo motivo di appello è così riportato nella sentenza impugnata: «2.1- Con il primo motivo di ricorso [REDACTED] lamenta che, sebbene il figlio [REDACTED] di anni 20 (convivente con la madre) percepisca una pensione d'inabilità al lavoro di 700,00 euro mensili, il primo Giudice lo ha definito "economicamente non indipendente", affermando che i suoi redditi da pensione d'inabilità al lavoro "non possano, se non in minima parte, essere presi in considerazione al fine di soddisfarne le esigenze di mantenimento" in quanto il ragazzo dovrebbe essere libero di "disporre a proprio piacimento per il soddisfacimento delle esigenze connesse alla propria disabilità". Tuttavia, secondo il ricorrente, in corso di istruttoria non sarebbe emersa alcuna "esigenza" connessa alla disabilità del figlio [REDACTED] come si evincerebbe anche dal verbale redatto dalla commissione medica Inps che ha visitato il ragazzo (doc. 7 parte resistente). Sul punto il ricorrente ritiene che il primo Giudice abbia confuso la pensione





di inabilità al lavoro (percepita dal ragazzo e consistente in una provvidenza sostitutiva del reddito da lavoro e che può essere impiegata per le esigenze di base) con l'indennità di accompagnamento (spettante solo a chi non è autosufficiente). E ancora, il [REDACTED] censura la parte della sentenza in cui il Tribunale ha affermato che entrambe le parti concordano sulla non indipendenza economica dei figli. Al contrario, il ricorrente sostiene che, a partire dal 16/5/2023, data in cui la sig.ra [REDACTED] ha autocertificato la pensione d'inabilità al lavoro percepita da [REDACTED] il medesimo ricorrente ha iniziato a ritenere il figlio economicamente indipendente. Per questi motivi, l'esiguo contributo di 100,00 euro mensili che il ricorrente si è offerto di versare per il mantenimento del figlio [REDACTED] sarebbe adeguato vista la sua autonoma situazione reddituale. Dunque, tenuto conto della pensione di 700,00 euro mensili, della totale autonomia del ragazzo e delle due abitazioni dei genitori di cui dispone senza alcun aggravio economico, l'ulteriore contributo al mantenimento di 450,00 euro al mese da corrispondere a mani della madre risulterebbe, secondo il ricorrente, sovrabbondante. Quanto alla figlia primogenita sarebbe stato più corretto prevedere un assegno di mantenimento anche a carico della madre, proporzionato alle sue potenzialità reddituali.»

Il secondo motivo di appello è così riportato nella sentenza impugnata: «2.2- Con il secondo motivo di ricorso contesta la decisione del Tribunale di Imperia di prevedere nei confronti della sig.ra [REDACTED] un assegno divorzile di 600,00 euro mensili in virtù del fatto che "nel prossimo futuro" non vi sarebbe alcuna "probabilità" che la stessa possa conseguire redditi propri adeguati. Ad avviso del ricorrente risulterebbe dall'istruttoria che l'ex coniuge (che all'epoca della separazione consensuale aveva soli 43 anni) abbia avuto l'opportunità, e tuttora possieda la facoltà, di svolgere una moltitudine di attività lavorative regolarmente retribuite. La [REDACTED] infatti, oltre ad aver maturato un'esperienza ultraventennale come avvocato in materia





civile e penale, sarebbe pure una scrittrice e potrebbe contare sull'aiuto materiale ed economico della propria madre, la quale risiede nella medesima villa bifamiliare in Imperia. Il ricorrente contesta, inoltre, che l'ex coniuge richiedente non avrebbe neppure provveduto ad iscriversi nelle liste dei difensori d'ufficio, dimostrando così una scarsa propensione a ricercare attivamente occasioni di lavoro.»

Il terzo motivo di appello è così riportato nella sentenza impugnata: «2.3- Con il terzo motivo di ricorso l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui si afferma la sussistenza dei requisiti per la corresponsione di un assegno divorzile all'ex coniuge in funzione compensativo-perequativa, sulla base di documentazione che, a dire dell'appellante, sarebbe inidonea a fornirne prova. Infatti, non sarebbe dimostrato alcun apporto della moglie/avvocato alla formazione o alla conservazione e messa a frutto del patrimonio immobiliare del marito. Dai documenti cui la sentenza impugnata fa riferimento si evincerebbero solo quattro cause legali di recupero crediti, delle quali due sarebbero state regolarmente retribuite dal [REDACTED] alla ex moglie, mentre una sarebbe stata retribuita dalla parte soccombente. Inoltre, non vi sarebbero prove della rinuncia della [REDACTED] ad occasioni professionali-reddituali per dedicarsi al marito o ai figli e, per quanto riguarda un maggiore impegno profuso nelle mansioni domestiche; l'ex coniuge richiedente non avrebbe dimostrato di aver dedicato gli anni di matrimonio alla cura, crescita ed educazione dei figli. Anzi, il [REDACTED] allega di aver usufruito di un periodo di astensione dal lavoro (circa 16 mesi) in occasione della nascita di [REDACTED] e di aver manifestato l'intento di usufruire di astensioni (non retribuite) dal lavoro al fine di seguire il figlio a tempo pieno, nonché di soggiornare stabilmente col ragazzo nella casa acquistata ad Imperia appositamente per lui. L'appellante inoltre sostiene che- contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale – vi sarebbe la possibilità di accertare la disponibilità liquida sul suo conto corrente all'epoca della separazione che detratto il





ricavato della vendita del bene ereditario (634.000 euro), sarebbe pari ad euro 42.000, somma che a sua volta sarebbe quasi integralmente frutto della vendita dell'appartamento di [REDACTED] (avvenuta per il corrispettivo di euro 35.000).»

Il quarto motivo di appello è così riportato nella sentenza impugnata: *«2.4.- Con il quarto motivo d'impugnazione il ricorrente lamenta che il Tribunale di Imperia ha previsto per la [REDACTED] assegni per un totale di 1.050,00 euro mensili, senza tenere in considerazione che la stessa ha effettuato, nelle more del procedimento di divorzio, spese voluttuarie per un ammontare di 55.000,00 euro. Infatti chi ha diritto all'assegno divorzile non potrebbe spenderlo come meglio crede (Cass. n. 1482/2023). Inoltre, il primo Giudice avrebbe errato nel valutare la capacità contributiva del [REDACTED] "ad adempiere le obbligazioni oggi poste a suo carico" (1500,00 euro mensili oltre il 65% delle spese straordinarie dei figli) sulla base di un lascito ereditario conseguito dopo la sentenza in punto status. Sul punto la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8057/2022 avrebbe affermato che il coniuge divorziato non può pretendere un aumento dell'assegno divorzile per via dell'eredità ricevuta dall'ex marito.»*

Il quinto motivo di appello è così riportato nella sentenza impugnata: *«2.5.- Con il quinto motivo di ricorso il sig. [REDACTED] sostiene che il primo Giudice ha sopravvaluto l'entità del proprio reddito netto in quanto lo ha dedotto dalle sue dichiarazioni fiscali prendendo come riferimento l'imponibile IRPEF, ammontare in cui, oltre ai redditi da lavoro dipendente, confluiscono pure le rendite catastali degli immobili improduttivi, i canoni di locazione percepiti in regime non cedolare nonché i canoni percepiti solo virtualmente per via delle morosità. Inoltre, la professione del [REDACTED] sarebbe quella di musicista d'orchestra, ruolo molto diverso da quello di direttore d'orchestra e, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, conciliabile con la cura, crescita ed educazione dei figli.»*





Il sesto motivo di appello è così riportato nella sentenza impugnata:
«2.6.- Con il sesto motivo di ricorso si censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha attribuito notevole rilevanza al suo patrimonio immobiliare, nonostante dall'istruttoria sia emerso che: -I due bilanci relativi alla gestione degli immobili, prodotti dal ricorrente a distanza di due anni l'uno dall'altro, abbiano documentato perdite per un ammontare rispettivamente di 22.791,00 euro e di 21.998,00 euro; -a fronte di 21 immobili di proprietà del medesimo ricorrente (tre dei quali sono invendibili poiché vincolati da ipoteche giudiziarie iscritte dalla ex moglie a garanzia dei mantenimenti) due sono risultati gravati da altrettanti mutui bancari, uno risulta in nuda proprietà (essendo stato donato, nel 2019, l'usufrutto alla figlia [REDACTED] quale contributo al suo sostentamento), otto sono risultati sfitti, due sono ubicati in condomini multietnici affetti da gravi problemi gestionali quali morosità diffuse e vari contenziosi, sei sono autorimesse dal rendimento insignificante e due sono stati alienati dal [REDACTED] ad un prezzo che risulta inferiore al loro valore catastale.»

Nel costituirsi in giudizio, [REDACTED] chiedeva la dichiarazione di improcedibilità e/o inammissibilità dell'impugnazione e comunque il rigetto della stessa.

Con la sentenza n. 1281/2024, in questa sede impugnata, la Corte d'appello rigettava l'impugnazione, correggeva alcuni errori materiali e condannava il [REDACTED] al pagamento delle spese processuali.

Avverso tale statuizione, quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quindici motivi di doglianza.

Si è difesa con controricorso l'intimata.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è censurata la decisione della Corte d'appello, nella parte in cui ha deciso di unificare l'analisi dei motivi di





gravame, così omettendo di fatto di esaminarli singolarmente, nonostante riguardassero questioni diverse e non interconnesse.

Il ricorrente ha dedotto che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello, non sussiste alcun legame tra i redditi del figlio secondogenito e l'attività difensiva svolta a favore del marito, né tra l'eredità conseguita dal ricorrente e i potenziali guadagni della [REDACTED] anche qualora ripristinasse l'iscrizione alle liste d'ufficio, né infine, tra le spese voluttuarie di quest'ultima e il bilancio di gestione dei beni immobili del soggetto obbligato al mantenimento.

Inoltre, lo stesso ricorrente ha evidenziato che la mera affermazione di una connessione generica tra i motivi non è sufficiente a giustificare un'analisi congiunta, se i motivi stessi riguardano questioni distinte e non interdipendenti, sicché la Corte d'Appello, unificando l'analisi dei motivi, ha di fatto omesso di esaminarli singolarmente, violando il principio di specificità, in violazione del diritto di difesa.

Ad opinione della parte, dunque, la decisione della Corte d'Appello di trattare congiuntamente i motivi, senza fornire una motivazione adeguata che giustifichi tale scelta, ha comportato la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 342 c.p.c., con l'adozione di una decisione recante un vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

1. Il motivo di ricorso è inammissibile.

1.1. la Corte d'appello, dopo avere riportato i motivi di appello e le difese dell'appellata in riferimento ad essi, ha affermato che «*Si ritiene di trattare congiuntamente i motivi di ricorso in quanto afferenti a questioni strettamente connesse*», per poi procedere ad esaminare al paragrafo 5.1 e 5.2 la questione relativa alla spettanza dell'assegno divorzile, considerando in particolare al par. 5.2. le condizioni economiche delle parti, al par 5.3 la questione relativa alla quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e al par.





5.4 la questione relativa alla misura del contributo alle spese straordinarie.

La Corte d'appello ha quindi accorpato le censure in riferimento ai singoli capi della decisione appellati, esaminando per ciascun capo la correttezza delle doglianze formulate, senza accomunare, come dedotto dalla ricorrente, statuizioni diverse, ma solo motivi di doglianza in riferimento ai singoli capi.

In tale quadro, la parte non ha specificato, in riferimento a quale doglianza vi sarebbe stata decisione senza motivazione, formulando una critica pertanto del tutto generica, che non attinge la *ratio* della decisione, come effettivamente esplicitata, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

La stessa parte non ha poi illustrato come la statuizione adottata potesse ritenersi assunta in violazione dell'art. 342 c.p.c., che attiene alla formulazione dei motivi di appello, in relazione ai quali la Corte territoriale non ha adottato alcuna statuizione di inammissibilità per difetto di specificità, ma ha proceduto al relativo esame accorrandoli per capi di decisione impugnata.

Anche sotto questo profilo la censura si presenta del tutto generica e, dunque inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 156 e 337-ter c.c., nonché la violazione del principio di diritto enunciato dall'ordinanza n. 4215/2021 di questa Corte (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4215 del 17/02/2021), ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per l'erronea attribuzione di vincolatività agli accordi di separazione nella determinazione del contributo al mantenimento dei figli in sede di divorzio.

A parte il ritenuto contrasto con l'orientamento espresso nel precedente richiamato, secondo il [REDACTED] la decisione della Corte d'Appello si pone in violazione dell'art. 337-ter c.c., che impone al





Giudice del divorzio di porre al centro della propria valutazione il superiore interesse dei figli e di determinare il contributo al loro mantenimento sulla base delle esigenze attuali e delle potenzialità reddituali di entrambi i genitori, poiché, ancorando la decisione a stime risalenti al 2015 (anno della separazione), la Corte ha omesso una valutazione attuale e specifica dell'interesse superiore dei figli [REDACTED] e [REDACTED] e ha erroneamente determinato l'ammontare del contributo al mantenimento, non considerando le mutate circostanze, tra cui specificamente i redditi percepiti dal figlio secondogenito convivente con la madre, con violazione del principio di attualità che informa l'art. 337-ter c.c. e assenza di una decisione personalizzata, rispondente alle esigenze concrete dei figli nel momento del divorzio.

2.1. Anche questo motivo di ricorso è inammissibile.

2.2. Occorre prima di tutto rilevare che del tutto inconferente è il richiamo al precedente di questa Corte sopra menzionato (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4215 del 17/02/2021), il quale attiene alla diversa disciplina dell'assegno divorzile.

Nella specie, infatti, la doglianza attiene al mantenimento dei figli, che è disciplinata nello stesso modo in tutti i procedimenti menzionati nell'art. 337-bis c.c., compresi, dunque, i giudizi di separazione e quelli di divorzio.

2.3. In secondo luogo, occorre rilevare che la valutazione dell'importo del contributo al mantenimento dei figli posto a carico del padre, così come concordato dalle parti in sede di separazione consensuale, è solo uno degli elementi di giudizio considerati dalla Corte d'appello, ai fini della conferma della misura di detto contributo determinata dal primo giudice, la quale ha in primo luogo analizzato le attuali condizioni di vita dei ragazzi e, con specifico riferimento ad [REDACTED] anche le consistenze economiche di quest'ultimo, per poi considerare l'importo concordato dai coniugi in sede di separazione consensuale, regolato dall'art. 337-ter c.c. allo stesso modo





dell'importo dovuto dal genitore non prevalentemente convivente in sede di divorzio, quale conferma della congruità dell'importo determinato in primo grado dal giudice del divorzio, in considerazione delle esigenze di vita dei figli prima evidenziate, tenuto conto del notorio aumento delle loro esigenze in relazione alla loro crescita.

È evidente che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la valutazione della Corte di merito è stata effettuata proprio nell'attualità, con una statuizione chiara, censurata con una doglianza inammissibile perché non ha colto la *ratio* della decisione.

3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotto l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Il ricorrente ha rappresentato, quale prima omissione, la mancata considerazione della relazione del prof. [REDACTED] [REDACTED] psichiatra infantile, redatta a seguito della visita del figlio [REDACTED] il 16/11/2020, disposta dal Giudice Tutelare, e prodotta in giudizio (doc. F23), evidenziando che in detta relazione era attestata l'interruzione già nel 2019 da parte del figlio [REDACTED] della terapia con Fluvoxamina, senza alcuna ripresa della sintomatologia ossessiva o delle alterazioni dell'umore in precedenza manifestate, a dimostrazione del fatto che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, non vi era un nesso causale tra il disturbo ossessivo-compulsivo diagnosticato nel 2017 e la successiva certificazione, nel 2022, di una presunta grave disabilità psichica.

Lo stesso ricorrente ha indicato, quale seconda omissione, la erronea valutazione delle condizioni psichiche del figlio [REDACTED] contraddetta dalle stesse ammissioni della [REDACTED] la quale, nella comparsa di costituzione in appello, aveva dedotto che il figlio, dopo aver superato l'esame di teoria, e conseguito il "foglio rosa", si era esercitato alla guida di autoveicoli con l'obiettivo di ottenere la patente B per la guida di autoveicoli, obiettivo che aveva, poi, conseguito.





Infine, quale terzo fatto omesso, il [REDACTED] ha evidenziato che la Corte di merito non ha considerato una circostanza di fondamentale importanza e cioè il fatto che il figlio [REDACTED] dal 2022 al 2023, ha risieduto presso un convitto universitario situato a 110 km di distanza dalla residenza materna.

Il mancato esame di tali elementi, ad opinione del ricorrente, ha determinato una valutazione distorta delle condizioni di salute del figlio, con conseguente erronea attribuzione alla [REDACTED] del ruolo di genitore prevalentemente dedito all'assistenza del figlio disabile, in pregiudizio del principio del giusto processo, perché ha precluso al [REDACTED] di far valere elementi probatori decisivi a lui favorevoli.

3.1. Il motivo di ricorso è inammissibile.

3.2. Com'è noto, la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. consente l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. *«per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti»*.

La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che è stato offerto al contraddittorio delle parti, da intendersi come un vero e proprio fatto storico, come un accadimento naturalistico (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Costituisce, pertanto, un fatto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una questione o un punto controverso, ma un vero e proprio evento, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; v. anche Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 13024 del 26/04/2022).

Può trattarsi di un fatto principale ex art. 2697 c.c. (un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche di un fatto secondario (un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché sia controverso e decisivo (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17761





del 08/09/2016), nel senso che il mancato esame, evincibile dal tenore della motivazione, vizia la decisione perché influenza l'esito del giudizio.

Già la giurisprudenza formatasi sull'interpretazione del vecchio testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. affermava che per aversi un "punto decisivo" è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza, affermando che il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato (v. ad esempio Cass., Sez. L, Sentenza n. 10156 del 26/05/2004).

Il principio si ritrova in numerose decisioni anche dopo la riforma del 2012 (così Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018 e Cass., 21223 del 27/08/2018).

La decisività presuppone, dunque, una specifica allegazione in ordine alla incidenza del fatto omesso nella complessiva valutazione del giudice.

In tale quadro, non integrano fatti il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. le mere argomentazioni o le deduzioni difensive (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14802 del 14/06/2017), né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018).

Per gli stessi motivi, non costituisce omesso esame, nei termini appena indicati, la mancata valutazione di domande o eccezioni, ovvero





dei motivi di appello (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 29952 del 13/10/2022).

Neppure l'omesso esame di elementi istruttori acquisiti al processo integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (conf. da ultimo Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17005 del 20/06/2024).

In tale quadro, tenuto conto del disposto dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., la censura ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione del "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Ovviamente, la valutazione del materiale probatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della Corte di cassazione, con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione, restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022).

Rimane, infatti, estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il convincimento che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della





maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.

3.3. Nella specie, il ricorrente ha dedotto la mancata considerazione di quanto sopra indicato, senza spiegare i concreti motivi della ritenuta decisività in rapporto alle ragioni poste a fondamento delle statuizioni assunte dalla Corte d'appello, così non chiarendo perché, se tali circostanze fossero state valutate, la decisione in ordine ad alcuno dei capi della decisione sarebbe stata diversa.

La censura si presenta, dunque, generica sotto il profilo della decisività, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. e pertanto inammissibile.

4. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza per insanabili contraddizioni logiche e travisamento dei fatti, in violazione dell'art. 111 Cost. e 2729 c.c.

Secondo il ricorrente, la Corte d'appello ha reso una motivazione contraddittoria e ha basato la propria decisione su indizi che non rispettano le caratteristiche di precisione, concordanza e gravità previste dall'art. 2729 c.c., incorrendo nei vizi di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c.

La doglianza si articola in una critica alle ragioni in fatto della decisione riferite alle condizioni di salute del figlio [REDACTED] e alla ritenuta contraddittorietà tra lo svolgimento comunque di attività lavorativa svolta dalla [REDACTED] e il dedotto bisogno di assistenza del figlio.

4.1. Il motivo di ricorso è inammissibile.

4.2. Come sopra evidenziato, in virtù della nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. (introdotta dalla novella del 2012) non è più





consentita l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. *«per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio»*, ma soltanto *«per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti»*.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la richiamata modifica normativa ha avuto l'effetto di limitare il vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

In particolare, la riformulazione appena richiamata deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 prel., come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

In altre parole, a seguito della riforma del 2012 è scomparso il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta) della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (v. ancora Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 13248 del 30/06/2020).

A tali principi si è uniformata negli anni successivi la giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte precisato che la violazione di legge,





come sopra indicata, ove riconducibile alla violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., determina la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (così Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass., Sez. L, Sentenza n. 27112 del 25/10/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).

Questa Corte ha, in particolare, affermato che il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020).

Ricorre, dunque, il vizio in questione, quando la decisione, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020).

Tale evenienza si verifica nel caso in cui la motivazione sia meramente assertiva ed anche quando sussiste un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che non rende percepibile l'*iter* logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non è possibile effettuare alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 12096 del 17/05/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018).





Alle stesse conseguenze è assoggettata una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, poiché anche in questo caso non è possibile comprendere il ragionamento seguito dal giudice e, conseguentemente, effettuare un controllo sulla correttezza dello stesso (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).

Ovviamente il controllo della motivazione del giudice di merito, nei limiti sopra indicati, non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16526 del 05/08/2016).

4.2. Nel caso di specie, deve senza dubbio escludersi che la doglianza rappresenti il sopra descritto vizio di motivazione, non avendo il ricorrente dedotto l'assoluta incomprensibilità della stessa, ma avendo rappresentato i ritenuti non convincenti approdi della stessa.

Anche laddove è dedotta la violazione della disciplina relativa al ragionamento presuntivo, la parte ha rappresentato ragioni di merito di non condivisione del percorso logico-giuridico operato dalla Corte d'appello.

La censura si sostanzia in una critica alle valutazioni in fatto operate dal giudice di merito, come tale inammissibili in sede di legittimità.

5. Con il quinto motivo di ricorso è dedotto l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Il ricorrente ha rappresentato, quale prima omissione, la mancata considerazione del fatto che la ██████ si era allontanata di casa nel 2001, con trasferimento della propria residenza da ██████ a ██████ così allontanando il marito dal resto della famiglia di ben 110 Km.





Lo stesso ricorrente ha indicato, come seconda omissione, la mancata valutazione dell'attività di consulenza gratuita svolta dal ricorrente in favore dello studio legale della controparte dal 2003 al 2019.

Il medesimo ricorrente ha aggiunto, come terzo fatto omesso, il mancato esame della drastica riduzione dei redditi professionali della ██████ a partire dall'anno 2013, in prossimità della separazione coniugale.

Un quarto fatto asseritamente omesso riguarda l'affermazione della Corte d'appello, secondo la quale la ██████ nell'esercizio della professione di avvocato, ha svolto "in via principale" attività di tutela del "compendio immobiliare" del marito, sia prima che dopo la separazione, mentre, invece, avrebbe dovuto tenere conto che dal 1993 al 2011 il ██████ possedeva solo la casa familiare, per, poi, effettuare l'acquisto di diversi immobili nel periodo 2011-2015, finanziato dalla vendita di una porzione della casa di abitazione acquistata prima del matrimonio.

5.1. Il motivo di ricorso è inammissibile.

Tenuto conto dei criteri valutativi evidenziati nell'esaminare il terzo motivo di ricorso, deve subito rilevarsi che, in ordine al primo fatto asseritamente omesso (l'allontanamento della ██████ da ██████ il ██████ non ha illustrato il carattere decisivo, nel senso sopra indicato, e cioè che, ove considerato, avrebbe comportato una diversa decisione su alcuno dei capi della sentenza impugnata.

Il secondo fatto asseritamente omesso è, poi, solo genericamente accennato, senza la specificazione dei tempi e dei modi in cui è entrato a far parte del giudizio e senza alcuna indicazione in ordine al tipo di consulenza che il ricorrente avrebbe eseguito in favore della moglie nell'esercizio dell'attività di avvocato, rimasta, meramente enunciata in modo del tutto generico.

La terza omissione riguarda, non un fatto, inteso nel senso sopra indicato come evento naturalistico, ma la mancata valutazione delle





risultanze di causa non compiuta nel senso voluto dalla parte, così risolvendosi la censura in una inammissibile critica al giudizio in fatto operato dalla parte.

La quarta omissione, infine, riguarda la mancata considerazione di risultanze in ordine alla composizione del compendio immobiliare, asseritamente evincibile da atti e documenti solo accennati, di cui sono allegati contenuto e modalità di acquisizione al processo in modo del tutto generico.

6. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta l'esistenza di una contraddizione logica insanabile nella sentenza, riguardante l'attività professionale della [REDACTED] che inficia la coerenza della motivazione e compromette il diritto di difesa del ricorrente.

6.1. La doglianza è inammissibile.

La censura è operata mediante la trascrizione di brevi frasi della sentenza, estrapolati dal contesto della decisione, cui la parte ha contrapposto la propria ricostruzione in fatto, con una doglianza che riguarda il merito della valutazione operata dalla Corte d'appello, semplicemente diversa e non condivisa dalla parte.

7. Con il settimo motivo di ricorso è dedotta la contraddittorietà e illogicità della motivazione, la violazione dell'art. 111 Cost. e il vizio di motivazione apparente, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Il ricorrente ha criticato la decisione della Corte d'appello, ove ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per l'assegno divorzile, dando rilievo all'apporto della [REDACTED] alla conservazione del patrimonio del [REDACTED] senza considerare che tale considerazione era contraddetta da una serie di elementi, tenuto conto: della qualificazione errata delle attività svolte, avendo la Corte ha qualificato le attività legali come "conservazione del patrimonio", mentre si trattava di semplici recuperi crediti da inquilini morosi; della considerazione che il fatto che il rapporto cliente/avvocato tra i coniugi fosse una "scelta condivisa" non implicava uno squilibrio economico-patrimoniale tale da giustificare





l'assegno divorzile, poiché la [REDACTED] aveva percepito onorari documentati che avevano contribuito a ridurre tale squilibrio. Richiamando alcune pronunce di legittimità, il ricorrente ha dedotto che lo squilibrio economico deve derivare dalle "scelte comuni di conduzione della vita familiare", mentre nel caso di specie si era trattato di un rapporto professionale retribuito.

7.1. Il motivo di ricorso è inammissibile.

La censura è formulata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma, nella parte in cui è dedotto che la prestazione professionale di avvocato della [REDACTED] in favore del marito era diversa da quella descritta in sentenza, la doglianza si rivela una mera non condivisione della valutazione in fatto, peraltro riferita alle prestazioni descritte in modo del tutto generico e non illustrata nelle ragioni della sua decisività.

Con riguardo al rilievo dato dal ricorrente ai pagamenti effettuati dal [REDACTED] per la remunerazione di tale attività svolta dalla [REDACTED] la parte, poi, non ha specificato a quale attività tali pagamenti si rivolgessero, di quale importo fossero e se avessero riguardato tutte o alcune delle prestazioni eseguite, con la conseguenza che anche sotto questo profilo la doglianza si rivela del tutto generica.

8. Con l'ottavo motivo di ricorso il ricorrente ha criticato la decisione della Corte d'appello, affermando che la stessa ha erroneamente desunto la presenza della madre in famiglia dal suo scarso reddito.

La parte ha affermato quanto segue: *«Tale ragionamento è illogico in quanto le certificazioni esaminate dalla Corte, tutte posteriori alla separazione, non possono provare la presenza genitoriale durante il matrimonio, essendo tale periodo non più oggetto di valutazione. Si rileva, pertanto, un vizio di "motivazione apparente" (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), in quanto la Corte omette di considerare la rilevanza*





temporale dei dati utilizzati e non consente di comprendere il percorso logico che ha condotto alla decisione.»

8.1. Il motivo è inammissibile.

La censura è estremamente generica e assertiva e neppure non coglie la *ratio* della decisione, decontestualizzando alcune espressioni contenute nella motivazione della decisione impugnata, di respiro ben più ampio e riferita a plurimi elementi di giudizio, neppure riportati nella censura.

9. Con il nono motivo di ricorso è dedotto che la sentenza è viziata da una palese contraddizione logica, poiché *«Al punto 5.1 la Corte deduce che... "...è stato dimostrato l'apporto fornito dalla sig.ra [REDACTED] alla conservazione del patrimonio del sig. [REDACTED] mediante l'esercizio di attività legale giudiziale e stragiudiziale a tutela del patrimonio immobiliare del marito..." ...mentre al punto 5.2 si afferma che tre immobili di proprietà del sig. [REDACTED] (quelli di maggior pregio n.d.r.) risultano... "...invendibili poiché vincolati da ipoteche giudiziarie iscritte dalla ex moglie a garanzia dei mantenimenti..."»*

Ad opinione del ricorrente, quest'ultima affermazione dimostra che l'attività della ricorrente non ha tutelato il patrimonio del ricorrente, ma lo ha pregiudicato, così incorrendo la decisione in una evidente contraddizione.

9.1. Il motivo è inammissibile, poiché dimostra di non cogliere la *ratio* della decisione, ove la Corte d'appello, ai fini della statuizione sulla spettanza dell'assegno di divorzio, ha valutato l'attività di avvocato svolta dalla donna a tutela dei diritti proprietari del [REDACTED] nei confronti di terzi e, poi, ai fini della valutazione delle rispettive consistenze economiche delle parti al momento della decisione, ha dato rilievo al fatto che alcuni degli immobili di proprietà del [REDACTED] risultavano gravati da ipoteche giudiziarie iscritte dalla ricorrente per il pagamento di crediti derivanti dal mantenimento.





10. Con il decimo motivo di ricorso è dedotto l'omesso esame di ulteriori fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

In primo luogo, il [REDACTED] ha dedotto l'omessa valutazione dell'incidenza delle tre ipoteche giudiziarie iscritte dalla [REDACTED] e dei mutui ipotecari liberamente contratti dal [REDACTED] (che azzerano il valore dei cespiti di proprietà di quest'ultimo), dal momento che la Corte d'appello si è limitata ad affermare che il ricorrente potrebbe risolvere le problematiche degli altri due appartamenti, siti in condomini con problematiche di morosità o contenziosi, vendendoli ed eventualmente acquistandone altro od altri curando una seria selezione dei conduttori.

In secondo luogo, il ricorrente ha censurato la mancata disposizione di una CTU, che potesse possa accomunare il caso in esame a quello richiamato nel precedente riportato nella sentenza impugnata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14371 del 23/05/2024), ove la Corte di cassazione aveva ritenuto insindacabile il giudizio in fatto in ordine alla potenziale redditualità del compendio immobiliare di uno dei due coniugi. Ad opinione della parte, il giudizio, nel caso di specie, si basa su una prova presuntiva priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, mentre se fosse stata espletata una CTU si sarebbe evitato l'errore sulla valutazione del compendio immobiliare del [REDACTED]

In terzo luogo, è dedotta l'omessa considerazione della documentazione che attesta la gestione in perdita degli immobili del ricorrente, poiché la sentenza ha considerato i canoni di locazione lordi, ignorando i costi di gestione documentati, che annullano gli introiti delle locazioni.

In quarto luogo è dedotta l'omessa considerazione del reddito aggiuntivo derivante dall'Assegno Unico e Universale (AUU) percepito dalla [REDACTED] per il figlio [REDACTED] dalla stessa dichiarato a p. 9 della comparsa di costituzione in appello. Tale mancanza, evincibile dalla lettura della sentenza, che non ne parla, secondo il ricorrente,





costituisce un omesso esame di un fatto decisivo che avrebbe potuto e dovuto influire sulla valutazione complessiva delle condizioni economiche delle parti e sulla determinazione dell'assegno di mantenimento.

10.1. Il motivo è solo in parte fondato, risultando per l'altra parte inammissibile.

Non supera il vaglio di ammissibilità la censura nella parte in cui è criticata la mancata ammissione della CTU. È evidente che non è prospettato l'omesso esame di un fatto, risolvendosi la doglianza in una critica alla valutazione di merito sul valore del compendio immobiliare del █████ operata dalla Corte d'appello.

È inoltre inammissibile la doglianza, con riguardo alla prima e alla terza omissione, così come prospettate, poiché, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte d'appello ha tenuto conto, riportando le allegazioni del ricorrente, delle ipoteche gravanti su alcuni dei beni in sua proprietà, delle condizioni degli altri beni e delle problematiche ad essi connesse, ritenendo tuttavia, decisivo, sulla scorta del richiamato precedente di questa Corte, valutare le potenzialità reddituali di altri componenti del compendio immobiliare. La Corte d'appello ha, infatti, affermato che *«Nel caso di specie, pertanto occorre fare riferimento alle potenzialità reddituali che tali beni offrono al sig. █████ il quale può adoperarsi per concedere in locazione gli 8 immobili sfitti, può risolvere le problematiche degli altri due appartamenti (siti in condomini con problematiche di morosità o contenziosi), vendendoli (ed eventualmente acquistandone altro od altri curando una seria selezione dei conduttori), nonché valutando l'utilità delle 6 autorimesse onde effettuare eventualmente un diverso investimento.»*

La critica, in sintesi, riguarda aspetti che non si rivelano decisivi alla luce della *ratio* espressa della decisione assunta.





È invece fondata la doglianza, nella parte in cui è dedotta la mancata considerazione del fatto, costituito dalla percezione da parte della [REDACTED] dell'Assegno Unico Universale per il figlio [REDACTED] pari a circa € 300,00 mensili, che il ricorrente ha allegato essere stato dedotto dalla stessa [REDACTED] nella comparsa di costituzione e risposta a p. 9 con effettiva erogazione dal mese di dicembre 2023. Tale attribuzione (spettante per ogni figlio a carico con disabilità senza alcun limite di età) costituisce un elemento che assume rilievo ai fini della determinazione del contributo al mantenimento del figlio [REDACTED] e non ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, poiché si tratta di un sostegno pubblico erogato, in presenza dei presupposti di legge, per provvedere ai bisogni e alle esigenze dei figli conviventi con il beneficiario, che influisce sulla valutazione delle esigenze del figlio, nell'attualità, ai sensi del combinato disposto dell'art. 337-septies, comma 2, e 337-ter, comma 4, n. 1, c.p.c.

Di tale fatto la Corte d'appello non ha tenuto alcuna considerazione, incentrando il suo giudizio soltanto sulla valutazione del rilievo o meno della pensione d'invalidità, quale invalido civile, percepita dal figlio [REDACTED] e sulle esigenze di studio e di vita di quest'ultimo, così omettendo l'esame di un fatto suscettibile di incidere sulla misura del contributo al mantenimento da porre a carico del ricorrente.

11. Con l'undicesimo motivo di ricorso è dedotta la violazione del principio di uguaglianza e di equità (art. 3 Cost.) e il vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.), per disparità di trattamento nella valutazione dei patrimoni delle parti.

11.1. La censura è inammissibile, poiché si sostanzia in una critica alla valutazione in fatto, operata dalla Corte d'appello, chiara e motivata, che ha portato a ritenere che dagli atti emergesse «*una oggettiva migliore situazione patrimoniale e reddituale del sig. [REDACTED] rispetto a quella della sig.ra [REDACTED]*» (p. 41 della sentenza impugnata).





12. Con il dodicesimo motivo il ricorrente ha dedotto che la Corte d'appello non ha fornito alcuna spiegazione sul perché non ha ritenuto rilevante la proprietà in capo alla [REDACTED] di immobili in località sciistica, nonostante al punto 5.2 della sentenza affermato che la stessa era proprietaria del 50% del diritto di abitazione su un immobile di Artesina (di proprietà della madre).

12.1. Il motivo è inammissibile non avendo il ricorrente colto la *ratio* della decisione nella sentenza impugnata, la quale, dopo aver esaminato le consistenze reddituali e patrimoniali delle parti, compreso il diritto di abitazione (e non la proprietà) dell'immobile in questione, come evidenziato nell'esame del precedente motivo di doglianza, ha ritenuto che dagli atti emergesse «una oggettiva migliore situazione patrimoniale e reddituale del sig. [REDACTED] rispetto a quella della sig.ra [REDACTED]» (p. 41 della sentenza impugnata).

13. Con il tredicesimo motivo è dedotta la «*Violazione del principio di diritto sulla non rilevanza dell'eredità (conseguita dopo la pronuncia in punto status) ai fini dell'assegno divorzile (Cass. n. 8057/2022), omessa pronuncia (art. 360, n. 4, c.p.c.) e vizio di motivazione apparente (art. 360, n. 5, c.p.c.).*»

Il ricorrente ha dedotto che la sentenza di primo grado aveva erroneamente considerato l'eredità ricevuta dal [REDACTED] come elemento determinante per la quantificazione dell'assegno divorzile, trasformando di fatto tale patrimonio in una rendita a favore dell'ex coniuge, sicché, essendo tale approccio in palese contrasto con il consolidato orientamento della Corte di cassazione, secondo cui l'eredità ricevuta da un coniuge dopo il divorzio non può giustificare un aumento dell'assegno, aveva sollecitato la Corte territoriale su tale questione con il quarto motivo d'appello, ma la Corte ha omesso di pronunciarsi in modo specifico sul punto, limitandosi a confermare la sentenza di primo grado senza fornire alcuna motivazione valida per discostarsi dal suddetto principio di diritto.





Ad opinione del [REDACTED] tale omissione integra un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., non avendo la Corte d'appello esaminato una questione decisiva per la controversia.

Inoltre, la parte ha aggiunto che la Corte ha basato la sua decisione su ipotetiche "potenzialità reddituali" del [REDACTED] suggerendo operazioni immobiliari che, di fatto, richiederebbero l'utilizzo dell'eredità stessa, con un ragionamento viziato da incongruenze, che configurano un vizio di motivazione apparente.

13.1. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente ha prospettato l'omessa pronuncia su un motivo di cesura della sentenza di primo grado, senza però riportare il tenore dell'atto d'appello, riassunto in ricorso così come nella sentenza impugnata, formulando pertanto una doglianza che viola il principio di specificità e di autosufficienza di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, c.p.c., senza neppure illustrare la rilevanza del precedente invocato in riferimento alla specifica fattispecie.

È, allo stesso modo, inammissibile la censura nella parte in cui è dedotto il vizio di motivazione in ordine al rilievo dato alla potenziale redditualità dei beni in proprietà al ricorrente, poiché con la censura non è dedotta una motivazione apparente, i cui passaggi logici e giuridici sono esplicitati, ma la non condivisione dell'approccio valutativo e dell'esito decisionale.

14. Con il quattordicesimo motivo di ricorso è dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

In particolare, il ricorrente ha dedotto che «... la sentenza impugnata presenta una motivazione apparente in relazione alla spesa voluttuaria per l'acquisto di una nuova autovettura da parte della richiedente il mantenimento, spesa contestata nel quarto motivo d'appello. Tale omissione, in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, configura un vizio di motivazione. I Magistrati della





Corte, al punto 5.2 della Sentenza, affermano che: "...l'appellata ha inoltre provato di aver sostenuto negli ultimi anni diverse spese straordinarie, come, ad esempio... l'autovettura dotata di dispositivi di sicurezza nell'interesse del figlio [REDACTED] che - contrariamente agli assunti dell'appellante - non si ritengono quindi spese voluttuarie ..."»

Il ricorrente ha censurato la decisione nella parte in cui la Corte d'appello ha erroneamente considerato necessario l'acquisto di un'autovettura per il figlio secondogenito, senza considerare una serie elementi, menzionati nel motivo, che avrebbe dovuto portare a ritenere la spesa in questione come un acquisto voluttuario.

14.1. Il motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorrente, pur deducendo inizialmente l'omesso esame di un fatto, ha illustrato il motivo prospettando il vizio di motivazione in ordine al ritenuto carattere non voluttuario della spesa sostenuta dalla [REDACTED] per l'acquisto dell'autovettura, senza tenere conto di argomenti e considerazioni, che attengono, tuttavia, al giudizio di merito operato dalla Corte d'appello, la quale ha chiaramente escluso il carattere voluttuario della spesa proprio in ragione del fatto che si era trattato di autovettura destinata al figlio [REDACTED] e, quindi, munita di dispositivo di sicurezza.

La censura attinge una statuizione la cui motivazione è chiara, semplicemente non condivisa dal ricorrente, il quale non ha neppure illustrato la decisività delle proprie argomentazioni ai fini della statuizione sulle domande oggetto di giudizio.

15. Con il quindicesimo motivo di ricorso il ricorrente ha affermato che la sentenza impugnata è viziata da una contraddizione manifesta, poiché «*La Corte d'Appello, pur riconoscendo (punto 5.2) che il ricorrente percepisce un reddito mensile di soli 1.800,00 euro, lo condanna a versarne circa i due terzi a mani della richiedente il mantenimento. Allo stesso tempo, la Corte liquida spese legali per circa 6.000,00 euro a favore della medesima, somma che smentisce*





l'asserita "inadeguatezza dei mezzi" in quanto la signora, in qualità di avvocato di sé stessa, ha percepito una parcella corrispondente a più di tre mesi di stipendio dell'ex marito (dal quale si fa mantenere) e dimostra quindi una capacità di reddito ben superiore a quella dichiarata. Tale contraddizione lede il diritto a un giusto processo (art. 111 Cost.) e costituisce un vizio "in procedendo" ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto rende la motivazione della sentenza incomprensibile e arbitraria; pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata.»

15.1. Il motivo è inammissibile, risolvendosi la doglianza in una generalizzata non condivisione dell'esito decisionale, che oltre ad essere priva del requisito di specificità, attiene al merito della decisione e, dunque, non può essere, in se, oggetto di sindacato in sede di legittimità.

16. In conclusione, deve essere accolto in parte il decimo motivo di ricorso, come da motivazione, essendo inammissibili tutte le altre censure. La sentenza impugnata deve essere cassata nei limiti della censura accolta, con rinvio alla Corte d'appello di Genova, chiamata a statuire anche sulle spese di lite del presente giudizio di legittimità.

In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

P.Q.M.

la Corte

accoglie il decimo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione e, dichiarate inammissibili tutte le altre censure, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Genova, chiamata a statuire anche sulle spese di lite del presente giudizio di legittimità;





dispone che, in caso di diffusione, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 marzo 2026.

Il Presidente

Alberto Giusti

